



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“Maironi Da Ponte”

Via Berizzi, 1 – 24030 Presezzo (BG)

Email bgis00800g@istruzione.it Pec bgis00800g@pec.istruzione.it

Tel. 035611400 Fax 035462117

C.F. 82003770169 | www.maironidaponte.edu.it | UF7NSR



PROTOCOLLO PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Deliberato dal Collegio Docenti in data 03/10/23

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 4 dicembre 2023 – Delibera n. 65

***“Le parole fanno più male delle botte!
Cavolo se fanno male!!!
Ma io mi chiedo, a voi non fanno male?”***

Carolina Picchio

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO	3
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
4. LE AZIONI DELLA SCUOLA	5
5. IL PROTOCOLLO D'AZIONE PER LE EMERGENZE	6
A. FASE DI PRIMA SEGNALAZIONE	6
B. FASE DI VALUTAZIONE APPROFONDITA	6
C. FASE DI SCELTA DELL'INTERVENTO E DELLA GESTIONE DEL CASO	6
D. LA FASE DI MONITORAGGIO (A BREVE E A LUNGO TERMINE)	8
6. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI	8
7. TABELLA DI SINTESI PER LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E DI INTERVENTO NEI CASI DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	11

1. Premessa

Il bullismo è un fenomeno conosciuto ma negli ultimi anni, attraverso l'uso intensivo delle nuove tecnologie da parte delle giovani generazioni, ha assunto forme rilevanti. Esso va a colpire ed interessare in modo trasversale tutta la società indipendentemente dal ceto, dal genere, dalle competenze personali, dal livello di cultura, dalle possibilità economiche.

Studi svolti dalla psicologia, dalla sociologia e dalla giurisprudenza, hanno evidenziato che l'unica arma davvero efficace per combattere il fenomeno è la **prevenzione**, attraverso la responsabilizzazione delle principali agenzie educative, la famiglia e la scuola.

Le linee guida qui riportate nascono dalla volontà dell'Istituto MAIRONI da PONTE di

- promuovere e migliorare il senso di benessere a scuola;
- prevenire e affrontare situazioni di disagio, bullismo e cyberbullismo;
- definire procedure di intervento per contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo.

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della "Piattaforma ELISA"

(<https://www.piattaformaelisa.it/> formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti-bullismo), frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze.

2. Definizione di bullismo e di cyberbullismo

Il **BULLISMO** è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni.

Comportamenti occasionali di prepotenza o scherzi che eccedono in umiliazioni vanno comunque monitorati perché non si trasformino in bullismo.

Il bullismo deve essere distinto anche dal "disturbo della condotta" che è una patologia e, come tale, richiede un intervento di supporto specifico da parte della scuola.

Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- **paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il **CYBERBULLISMO** è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. Gli alunni di oggi, "nativi digitali", hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto. A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell'anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

A seconda delle modalità con cui avviene il comportamento di cyberbullismo si possono distinguere diverse tipologie:

- **scritto-verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
- **visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network;
- **esclusione:** esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;
- **impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

Questo fenomeno, sempre più in espansione nella nostra società, ha portato il Parlamento ad emanare la legge del 29 Maggio 2017 n.71 recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" definendolo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo." L'obiettivo di questa legge è di "contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche" (Art.1 comma 1 L. 71/2017).

Prevede inoltre che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, predisponga iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, coordinate da un docente referente. Si intendono ricomprese nella fattispecie di cui sopra ogni altro fatto/atto che la normativa prevedrà come tale.

3. Normativa di riferimento

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente, posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612- 635 del Codice Penale, recanti la normativa su percosse, lesioni, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge n.71/2017 "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- dalle linee d'orientamento MIUR del febbraio 2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo per le istituzioni scolastiche di ogni grado;
- dalla legge n. 69 19/07/2019, denominata "Codice rosso" il provvedimento di ammonimento da parte del Questore.

4. Le azioni della scuola

Le azioni messe in campo dal nostro Istituto per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sono:

a. **La prevenzione** si esplica principalmente attraverso:

- percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti a docenti, personale ATA, alunni e genitori. In particolare per i docenti: la piattaforma ELISA (dove è possibile reperire materiali e seguire corsi di formazione) e la piattaforma on-line www.generazioniconnesse.it.
- le normali attività didattiche svolte nell'ambito dell'educazione civica e tutti quei progetti di Istituto atti a rafforzare le competenze di cittadinanza;
- il patto educativo di corresponsabilità che intercorre tra famiglia e scuola, che deve essere considerato punto di riferimento educativo.

b. **La collaborazione con l'esterno** si esplica attraverso:

- incontri con esperti del settore come Polizia di Stato, Polizia Postale, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, associazione del territorio e/o nazionali. Questi eventi sono mirati principalmente a promuovere l'uso consapevole della rete Internet e a conoscere diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e la sicurezza online, per una cittadinanza digitale responsabile.
- la consulenza e il supporto dei servizi sul territorio (ASL, Consultorio, Centri di aggregazione giovanile, sportello di ascolto dello psicologo, ecc.) nei casi di bullismo che non possono essere gestiti con i soli interventi educativi e sanzionatori dell'istituzione scolastica o quando gli interventi scolastici non si rivelino efficaci.

c. **Il protocollo d'azione per le emergenze**

Ogni istituto scolastico è chiamato a stilare un protocollo di azione in cui vengono previste le linee guida per tutti gli operatori scolastici contenenti organizzazione, strategie, modalità operative da attuare in caso di segnalazione di atti di bullismo e cyberbullismo.

All'interno della scuola si individuano:

- Uno o due **docenti referenti**, con il compito di:
 - coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyberbullismo;
 - interfacciarsi con le forze dell'ordine, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio; □ coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori;
 - collaborare alla redazione del documento di ePolicy d'Istituto.
- un **Team di gestione dell'Emergenza** costituito un gruppo di docenti con competenze e responsabilità specifiche, con il compito di:
 - prendere in carico e valutare le segnalazioni di atti riconducibili a bullismo e cyberbullismo;
 - decidere l'intervento più adeguato;

- monitorare l'andamento del caso nel tempo;
- avere una stretta connessione con i servizi del territorio.

Il Team dell'Emergenza opera durante l'orario di servizio ed extrascolastico e provvede al processo di valutazione approfondita entro 48 ore dalla segnalazione.

5. Il protocollo d'azione per le emergenze

Con il seguente protocollo ci si vuole dotare di una serie di indicazioni precise e concordate su come agire, cosa fare, come muoversi, con quali tempi, con quali mezzi, per gestire i presunti casi di bullismo e cyberbullismo, allo scopo di escludere che un potenziale caso di bullismo e vittimizzazione venga sottovalutato, prendere in carico i casi accertati e procedere tempestivamente con gli interventi appropriati.

La procedura da seguire prevede quattro fasi:

- A. **Fase di prima segnalazione;**
- B. **Fase di valutazione approfondita;**
- C. **Fase di scelta dell'intervento e della gestione del caso;**
- D. **Fase di monitoraggio.**

A. Fase di PRIMA SEGNALAZIONE

Questa fase ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione relative ad un presunto caso di bullismo o di cyberbullismo: serve a fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti.

La segnalazione può essere fatta dalla vittima stessa o da chi ne venga a conoscenza (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA) attraverso la compilazione di un semplice modulo (Allegato al Protocollo).

Il modulo debitamente compilato (completo di data e nome del segnalante) può essere consegnato a uno dei componenti del team di emergenza, al referente del Cyberbullismo e/o al Dirigente o imbucato nell'apposita cassetta "delle emergenze" situata all'ingresso ITE (chiedere ai collaboratori) ovvero compilato online.

Entro i due giorni successivi il team dell'emergenza prenderà in carico la segnalazione attivando il processo di attenzione e valutazione.

B. Fase di VALUTAZIONE APPROFONDITA

La valutazione condotta dal Team per l'emergenza della scuola, non necessariamente al completo, **ha lo scopo di valutare la tipologia e la gravità della situazione** così da avere il maggior numero di elementi per definire l'intervento/gli interventi da attuare nella fase successiva.

Si procederà alla raccolta di informazioni sull'accaduto attraverso colloqui e interviste agli attori direttamente e/o indirettamente coinvolti: chi ha fatto la prima segnalazione, vittima, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, bullo/i.

I colloqui di approfondimento consentiranno ai membri del Team di compilare la **Scheda per la valutazione approfondita** (Allegata al Protocollo e reperibile sul sito).

C. Fase di SCELTA DELL'INTERVENTO e della GESTIONE DEL CASO

Una volta stabilito il livello di priorità dell'intervento (livello di rischio - sistematico - di urgenza), il Team per le emergenze, in coordinamento con il Dirigente Scolastico, dovrà scegliere, in base alla gravità della situazione e tenendo conto delle risorse disponibili, quale o quali degli interventi mettere in atto, in quale ordine e chi se ne occuperà (**non necessariamente i membri del Team**).

I possibili interventi sono:

- I. approccio educativo con la classe;**
- II. intervento individuale;**
- III. gestione della relazione;**
- IV. coinvolgimento della famiglia;**
- V. supporto intensivo a medio-lungo termine e di rete.**

I. Approccio educativo con la classe

L'approccio educativo con la classe ha lo scopo di affrontare direttamente l'accaduto con la classe e/o di sensibilizzare la classe rispetto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in generale.

II. Intervento individuale

L'intervento individuale, messo in atto dallo psicologo o da un docente con competenze trasversali, prevede la gestione del caso di bullismo o cyberbullismo coinvolgendo direttamente il bullo e la vittima.

L'intervento individuale è raccomandabile quando la **valutazione approfondita** fatta dal Team per le emergenze evidenzia un "livello sistematico di bullismo e vittimizzazione" o un "livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione".

III. Gestione della relazione

La strategia di intervento di **gestione della relazione** ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione.

IV. Coinvolgimento della famiglia

L'articolo 5 della Legge n.71 del 29 maggio 2017 recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo". Dunque, quando la valutazione approfondita del Team per le emergenze abbia evidenziato in maniera inequivocabile un **livello sistematico** oppure un **livello di urgenza** di bullismo e vittimizzazione il dirigente deve necessariamente e tempestivamente attivare un coinvolgimento della famiglia.

A seconda del caso specifico la famiglia può essere coinvolta a livello informativo sia perché è fonte di informazione rispetto all'accaduto, sia per essere informata dei fatti di cui potrebbe non essere a conoscenza. Un altro livello di coinvolgimento consiste poi nel rendere la famiglia parte del processo di risoluzione della situazione e di gestione del caso. Il Team può chiedere alla famiglia di partecipare alla definizione dell'intervento da attuare o di monitorare i cambiamenti nel tempo per valutare l'efficacia dell'intervento.

V. Supporto intensivo a lungo termine e di rete

La scuola chiederà ai servizi del territorio (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia Postale, Nucleo di Prossimità della Polizia Locale, Carabinieri, ...) un supporto esterno per attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza -codice rosso-);
- la sofferenza della vittima è molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli.

Vengono coinvolti il Dirigente Scolastico, il Team dell'emergenza e la famiglia.

Attori coinvolti nelle delle diverse tipologie di intervento:



D. La fase di **MONITORAGGIO** (a **BREVE** e a **LUNGO TERMINE**)

Il monitoraggio è una fase importante del processo che permette al Team di verificare la presenza di cambiamenti a seguito dell'intervento/degli interventi messi in atto, valutando l'efficacia della gestione del caso.

Il monitoraggio a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento o se sono necessarie azioni aggiuntive.

Il monitoraggio a **breve termine** deve essere fatto **entro 10gg** per verificare se qualcosa è cambiato cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti.

Il monitoraggio **a lungo termine** deve essere fatto dopo **1 massimo 2 mesi** per verificare che la situazione si mantenga nel tempo.

Tale valutazione degli esiti degli interventi sarà rilevata dal Team per l'emergenza, dai docenti della classe e dagli altri soggetti coinvolti attraverso l'apposita **Scheda Monitoraggio** (Allegata al Protocollo e reperibile sul sito), raccogliendo informazioni dalla vittima ed eventualmente anche dalle altre figure coinvolte in sede di valutazione approfondita.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

6. Responsabilità e obblighi

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Le sanzioni previste devono ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al principio di riparazione del danno (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio.

La sanzione disciplinare terrà in considerazione: la tipologia e la gravità dei fatti, il livello di sofferenza della vittima, il livello di consapevolezza del bullo, il contesto.

Un medesimo fatto vissuto con un livello di consapevolezza e una sofferenza diversi potrà essere sanzionato in modo diverso (art.3 Costituzione).

Sono considerate deplorable e sanzionabili anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo e ad avallarlo.

I comportamenti, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

In quest'ottica è fondamentale la collaborazione con i genitori.

È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita. L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti. Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Se il fatto costituisce REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO (es: minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile...) **si applica si applica l'art. 331 cpp: il pubblico ufficiale (art. 357 cp) o l'incaricato di pubblico servizio (art. 358 cp) che viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni di una notizia di un reato perseguibile d'ufficio deve fare denuncia senza ritardo.**

In ambito scolastico sono pubblici ufficiali i dirigenti di tutte le istituzioni formative, gli insegnanti delle scuole statali e degli istituti legalmente riconosciuti o parificati; i collaboratori ATA sono incaricati di pubblico servizio, perché unitamente ai compiti materiali (di pulizia e manutenzione dei locali), collaborano per la sicurezza/vigilanza; *idem* per gli assistenti tecnici, per gli educatori...

La denuncia deve essere fatta:

- per **iscritto**, con l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, l'indicazione del giorno dell'acquisizione della notizia e le fonti di prova note;
- anche quando non sia individuabile la persona alla quale il reato è attribuito;
- presentata o trasmessa **senza ritardo** al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (procura presso il tribunale ordinario, se il reato è commesso da un adulto; procura presso il tribunale per i minorenni, se è commesso da un minore; ai carabinieri, alla polizia postale).

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del bullo minore;**
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;**
- c) Culpa in vigilando ed in organizzando della Scuola.**

Culpa del bullo minore:

Va distinto il minore di 14 anni, da quello tra i 14 ed i 18 anni.

Il minore di 14 anni non è imputabile e quindi non punito penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza (libertà vigilata in forma di prescrizioni, di permanenza presso l'abitazione familiare, anche con limiti o divieti di comunicazione) o una misura amministrativa (affidamento al servizio sociale comunale, collocamento in comunità) su decisione del Tribunale per i Minorenni.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori:

Si applica l'articolo 2048 del Codice Civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:

L'Art. 2048 del Codice Civile, secondo comma, stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. **Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.**

Tra le forme di tutela "celeri" si prevedono:

Oscuramento (rimozione - blocco di contenuti diffusi sulla rete)

Il minore con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete internet.

Se entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non avrà provveduto, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere **analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali**, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore dal ricevimento dell'atto. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14enne.

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore (articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali), è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, **un'istanza di ammonimento** nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (p. 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017).

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

7. Tabella di sintesi per la procedura di segnalazione e di intervento nei casi di episodi di bullismo e cyberbullismo

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo SCHEDA SEGNALAZIONE episodi (pre-sunto) bullismo e vittimizzazione
RACCOLTA di INFORMAZIONI VALUTAZIONE	Dirigente Scolastico Referente -Team bullismo / cyberbullismo Consiglio di classe Docenti Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni SCHEDA PER LA VALUTAZIONE APPROFONDATA
INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Scolastico Referente -Team bullismo / cyberbullismo Consiglio di classe Docenti Genitori Psicologi	Incontri con gli alunni coinvolti Interventi/discussioni in classe Informare e coinvolgere i genitori Responsabilizzare gli alunni coinvolti Stabilire -Ristabilire regole di comportamento in classe Counselling
INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Scolastico Referente -Team bullismo / cyberbullismo Consiglio di classe Docenti Alunni Genitori	Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo Lettera di scuse da parte del bullo Scuse in un incontro con la vittima Richiedere la partecipazione ad un processo di mediazione Compito sul bullismo/cyberbullismo - Compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola Trasferimento a un'altra classe (se possibile) Sospendere il diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche Sospensione dell'alunno Espulsione (in presenza di fatti gravi o potenzialmente molto pericolosi per l'incolumità propria e/o altrui e se si è già in presenza di una somma di precedenti interventi sanzionatori).
MONITORAGGIO	Dirigente Consiglio di classe Docenti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi Scheda MONITORAGGIO